



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 18/03/2013
nr. 0001830
Classifica I.5.4. Fasc. 59
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Claudia Lombardo
Presidente
- > On. Carlo Sanjust
- Gruppo Il Popolo della Libertà

Oggetto: Interrogazione n.653/A in riferimento alla situazione della spiaggia di Su Giudeu nel Comune di Domus de Maria. Risposta.


In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 414/gab del 1° marzo 2013 inviata dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Con i migliori saluti.

Ugo Cappellacci



SA
/he



PR-
STAFF-
MOCC-



L'Assessore

Prot. n. 2116/433

Cagliari 01.03.2013

Oggetto: Elementi di risposta alla interrogazione n. 653/A (Sanjust), relativa alla situazione della spiaggia di Su Giudeu ubicata in Comune di Domus De Maria.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con la lettera del 7 settembre 2011, protocollo n. 01.02.10/893/49876, la Capitaneria di Porto di Cagliari ha invitato questa Amministrazione ad adottare ogni idonea misura, anche tramite apposita modifica della normativa regionale di settore, volta a rendere cogente ed effettivo l'obbligo per i Comuni costieri di assicurare la predisposizione di servizi igienici e docce nei tratti di litorale di competenza.

Infatti, con particolare riguardo al Comune di Domus De Maria, è emerso che alcuni chioschi, ubicati in area demaniale marittima, sono privi di servizi igienici e acqua potabile in conseguenza dell'emanazione dell'ordinanza comunale del 27 luglio 2001, n. 49/01.

Tali situazioni sono in contrasto con il Regolamento CE 852 del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

Di conseguenza, con propria nota del 23 settembre 2011, protocollo n. 35610, il Servizio centrale demanio e patrimonio ha invitato le Amministrazioni interessate dal procedimento e le organizzazioni di categoria a partecipare, in data 13.10.2011, ad una riunione finalizzata ad individuare una soluzione condivisa in merito alle problematiche verificatesi lungo il litorale costiero del Comune di Domus De Maria a causa del divieto, imposto dal Comune ai titolari delle concessioni demaniali marittime, di posizionare i servizi igienici all'interno delle aree assegnate.

Il Comune di Domus de Maria, con nota del 5 ottobre 2011, protocollo n. 9996, ha comunicato, tra l'altro, di non poter partecipare all'incontro, affermando di dover rimandare qualsiasi forma di confronto al momento in cui saranno aperti i tavoli propedeutici all'adozione del Piano di Utilizzo dei Litorali, volendo attenersi strettamente alle modalità impartite dalla normativa di settore attualmente in vigore.

Il Sindaco, nel richiamato documento, ha spiegato che l'Amministrazione comunale vuole salvaguardare il patrimonio naturale dell'intero territorio ed in particolare il sistema dunale presente nel



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

litorale di Chia e, attraverso molteplici iniziative politiche, intende preservare nel migliore dei modi questa risorsa.

Inoltre, richiamando le leggi regionali n. 23 dell'11 ottobre 1985 e n. 9 del 12 giugno 2006, nonché la delibera della Giunta regionale del 1 luglio 2010, n. 25/42, ha precisato che, nelle more dell'adozione del PUL della fascia costiera di Chia e Piscinnì, l'Amministrazione comunale ha disciplinato temporaneamente con vari atti amministrativi l'utilizzo di tali aree demaniali e, con l'ordinanza n. 49/01, ha vietato l'installazione di docce o servizi igienici negli arenili.

Il Sindaco riferisce, inoltre, che la disposizione ordinata è oggetto di pesanti critiche e censure, nonostante il TAR Sardegna si sia espresso in favore del Comune con sentenza n. 428 del 2011 che non è mai stata oggetto di impugnativa nante le sedi giudiziarie opportune.

In merito all'ordinanza sindacale n. 49/01, si rileva che il Comune non poteva disciplinare la materia prima dell'avvenuto conferimento delle funzioni sul demanio marittimo.

Infatti l'ordinanza in argomento è stata emanata ben otto anni prima dell'effettivo trasferimento di dette funzioni al Comune di Domus de Maria, avvenuto, in attuazione della delibera della Giunta regionale del 26 maggio 2009 n. 25/15, solo il 31 ottobre 2009.

Inoltre, si osserva che la richiamata sentenza del TAR Sardegna non si è espressa in favore del Comune di Domus De Maria proprio perché non è entrata nel merito del ricorso presentato, ma si è limitata a rilevare, tra l'altro, che l'impugnazione della delibera della Giunta Comunale del 29 maggio 2001, n. 84, è inequivocabilmente tardiva.

Nel corso della riunione, il Servizio centrale demanio e patrimonio ha ritenuto opportuno ricordare le norme che regolano il trasferimento delle competenze in materia di demanio marittimo e in conseguenza il potere di intervento posto in capo alla Regione.

Ha premesso che la legge regionale n.9 del 12 giugno 2006 disciplina il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, stabilendo all'articolo 40 le funzioni spettanti alla Regione in materia di demanio marittimo e all'articolo 41 quelle assegnate ai Comuni.

Ha proseguito richiamando l'articolo 3 della predetta legge regionale che stabilisce testualmente " in tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, la Regione le esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsti e fino al riordino della relativa legislazione, mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente".

Pertanto, proprio nel rispetto della richiamata previsione, con la delibera del 1 luglio 2010, n. 25/42, la Giunta regionale ha approvato le Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo. L'allegato a detta delibera stabilisce all'articolo 9 il potere di intervento della Regione prevedendo che, in caso di ritardo o di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente in materia di demanio, sentito l'Ente inadempiente, assegni al medesimo un termine, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere.

Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina, su proposta del medesimo Assessore, uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

È stato, inoltre, richiamato il fatto che, al di là di quello che è il dialogo che si attua normalmente tra pubbliche amministrazioni per risolvere positivamente criticità come quella esposta, è difficile riscontrare nelle condotte in argomento motivi che consentano di esercitare il potere sostitutivo regionale nella materia specifica, non sussistendo una diretta violazione di legge da parte del Comune di Domus De Maria, benché i titolari delle concessioni demaniali marittime siano obbligati a collegare i servizi igienici alla rete fognaria comunale ovvero a essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria, ai sensi del secondo comma della lettera D) dell'articolo 4, dell'ordinanza balneare, emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Servizi Demanio e Patrimonio territorialmente competenti, con determinazione del 6 maggio 2010, n. 916.

L'Assessore

Nicolo' Rassu